

Poligrafici Printing S.p.A.**Società sottoposta a direzione e coordinamento di Monrif S.p.A.**

Sede legale in Bologna – Via Enrico Mattei, 106

Capitale sociale 18.403.064,00 euro i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

n. 02792021202

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 MAGGIO 2024

Oggi 23 maggio 2024 alle ore 10.00 si è riunita in Bologna, presso la sede sociale di Via Enrico Mattei 106, l'Assemblea dei Soci di Poligrafici Printing S.p.A. (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**Parte Ordinaria**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 5 (Capitale Sociale e azioni), 7 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 8 (OPA Endosocietaria), 9 (Assemblea), 11 (Assemblea Ordinaria), 13 (Rappresentanza del Socio in Assemblea), 15 (Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori), 16 (Amministrazione della Società), 18 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 19 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 23 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Rosanna Di Gesu, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 23 maggio 2024 alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 24 maggio 2024, in seconda convocazione ore 9:00, stesso luogo, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage" e, per estratto, sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno" in data 8 maggio 2024;
- le azioni della Società sono attualmente ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, cd. "Legge Capitali") ("**Decreto**"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente** tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) – di seguito, anche solo “**Rappresentante Designato**”, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto,

- come previsto nell’avviso di convocazione, la Società ha designato, quale Rappresentante Designato, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno 45, in persona dell’Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento;
- l’intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l’avviso di convocazione, pertanto nel luogo fissato per la tenuta dell’Assemblea è presente solo il Presidente;
- è presente, collegato in videoconferenza, l’intero Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio Sindacale;
- è altresì presente, sempre collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell’Avv. Marcello Casazza, il quale dichiara di essere portatore di n. 3 deleghe per complessive n. 27.350.684 azioni, pari all’89,70%% del capitale sociale, elenco pervenuto per posta elettronica che viene allegato al presente verbale *sub A*;
- per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrato in Monte Titoli S.p.A., le apposite certificazioni;
- la Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 18.403.064,00, diviso in n. 30.490.881 azioni senza indicazione del valore nominale;

- ad oggi, l'unico soggetto che partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, è Monrif S.p.A., la quale detiene 27.345.005 azioni della Società rappresentative del 89,68% del capitale sociale;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente invita, inoltre, il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto per gli azionisti rappresentati, ai sensi di legge e di Statuto, per tutti i punti all'Ordine del Giorno. Egli dichiara, altresì, di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, in relazione a tutte le delibere oggetto di votazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Aprendo la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che tutti i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, sono stati depositati – nei termini di legge – presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone gli azionisti già potuto prendere visione; nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione EY S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale e messa a disposizione sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.699.516 come segue:

- | | |
|--|---------|
| - Riserva legale | 84.976 |
| - Dividendo per 0,03 euro per ciascuna delle 30.490.881 azioni | 914.726 |
| - Residuano utili a nuovo | 699.814 |

Il dividendo sarà distribuito in 4 tranches da euro 0,0075 cadauna secondo le seguenti modalità:

- 27 maggio 2024 data di stacco, pagamento 29 maggio 2024 con *record date* 28 maggio 2024;
- 8 luglio 2024 data di stacco, pagamento 10 luglio 2024 con *record date* 9 luglio 2024;
- 9 settembre 2024, pagamento 11 settembre 2024 con *record date* 10 settembre 2024;

- 11 novembre 2024, pagamento 13 novembre 2024 con *record date* 12 novembre 2024.

Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto ulteriori proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata. Esso risponde di avere schede di voto con numero voti favorevoli: 27.350.684

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

Il Presidente comunica che la proposta risulta approvata all'unanimità. Pertanto, il Presidente dà atto che l'Assemblea delibera:

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2023 in ogni sua parte;

di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.699.516 come segue:

- Riserva legale	84.976
- Dividendo per 0,03 euro per ciascuna delle 30.490.881 azioni	914.726
- Residuano utili a nuovo	699.814

2) di distribuire il dividendo in 4 tranches da euro 0,0075 cadauna secondo le seguenti modalità:

- 27 maggio 2024 data di stacco, pagamento 29 maggio 2024 con *record date* 28 maggio 2024;
- 8 luglio 2024 data di stacco, pagamento 10 luglio 2024 con *record date* 9 luglio 2024;

- 9 settembre 2024, pagamento 11 settembre 2024 con *record date* 10 settembre 2024;

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente rende noto all'Assemblea che occorre determinare il compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 2389, comm1 1 e 3, c.c.

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 16 maggio 2024 l'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 27.345.005 azioni con diritto di voto pari al 89,68% del capitale sociale, ha proposto di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2024, in Euro 68.000 di cui Euro 20.000 per il Presidente e Euro 12.000 per gli altri consiglieri. Tale proposta di deliberazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto.

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'azionista, come sopra illustrata, relativa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti.

Esso risponde di avere schede di voto con n.

voti favorevoli: 27.350.684

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

Pertanto, il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità delibera di determinare il compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 2024 nei termini di cui alla proposta

del socio Monrif S.p.A. pari a Euro 68.000. di cui Euro 20.000 per il Presidente e Euro 12.000 per ciascun Consigliere.

Passando all'esame del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai signori azionisti occorre reintegrare nel numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo la scomparsa del consigliere dott. Giorgio Cefis. Al riguardo, il Presidente informa i presenti che in data 16 maggio 2024 l'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 27.345.005 azioni con diritto di voto pari al 89,68% del capitale sociale, ha proposto di nominare quale consigliere, il dott. Paolo Restelli, nato a Tradate (VA), il 08/11/1963, CF RSTPLA63S08L319S, prevedendo che rimanga in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. La proposta, corredata dai documenti richiesti a norma di statuto, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società in data 16 maggio 2024. Il candidato ha dichiarato di possiede i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni ai fini della carica ed ha comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta presentata nella lista di Monrif S.p.A. in relazione alla nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, nella persona del dott. Paolo Restelli.

Esso risponde di avere schede di voto con n.

voti favorevoli: 27.350.684

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

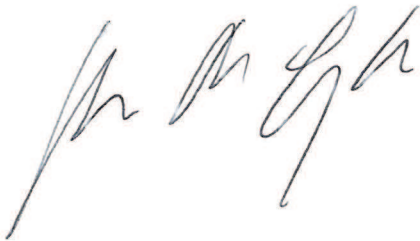
non votanti: nessuno

Pertanto, il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare il dott. Paolo Restelli quale consigliere di amministrazione fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente Assemblea ordinaria viene sciolta alle ore 10,15 e prosegue con la verbalizzazione tramite notaio della Assemblea Straordinaria.

Il Segretario

(dott.ssa Rosanna Di Gesu)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)



Dettaglio schede di voto

Assemblea: POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. 23/05/2024

ISIN: IT0004587470
Capitale sociale: 30.490.881
Capitale rappresentato: 27.350.684
Percentuale rappresentata: 89,7012%

27.350.684

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1 BIL.	O.2 CDA COMP.	O.3 NOM. 1 CONS.	E.1 MOD. STAT.	Scheda n°
INTESA - RD - 135 NOVIES	27.340.200	1400932	MONRIF SPA	F	F	F	F	scheda 001
INTESA - RD - 135 NOVIES	4.805	1400931	MONRIF SPA	F	F	F	F	scheda 001
SOCGEN - RD - 135 NOVIES	4.679	1403208	NICOLA NATALI	F	F	F	F	scheda 001
BCC - RD - 135 NOVIES	1.000	1400234	VENTURI CARLO SANTE	F	F	F	F	scheda 001

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
della "POLIGRAFICI PRINTING S.P.A."
con sede in Bologna (BO)

N. 4.284 di rep. not.

Matrice n. 3.071

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro in questo giorno di giovedì ventitre del mese di maggio.

23 maggio 2024

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 10,16.

Io sottoscritta dr.ssa **ROSANNA DI GESU**, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in Porretta Terme, mi sono trovata in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea per la parte straordinaria della:

"POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.",

con sede in Bologna (BO), via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale di Euro 18.403.064,00 (diciottomilioniquattrocentotremilasessantaquattro virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202, REA BO-467980, soggetta a direzione e coordinamento di Monrif S.P.A., qui riunita a seguito di avviso di convocazione in data 8 maggio 2024 pubblicato a norma di legge e di statuto sul sito internet della società e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", con possibilità di collegamento audio-video debitamente regolamentato, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(omissis)

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 5 (Capitale Sociale e azioni), 7 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 8 (OPA Endosocietaria), 9 (Assemblea), 11 (Assemblea Ordinaria), 13 (Rappresentanza del Socio in Assemblea), 15 (Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori), 16 (Amministrazione della Società), 18 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 19 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 23 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

NATALI dott. Nicola, nato a Bologna (BO) il 19 giugno 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Nicola NATALI, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario, precisando che la parte ordinaria dell'ordine del giorno è stata già oggetto di separata verbalizzazione, e premette:

Registrato a Bologna
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale

Atti Pubblici

il 23/05/2024

al N. 22667

Serie 1T

€ 356,00

Iscritto nel Registro Imprese
di BOLOGNA

il 24/05/2024

Prot. N. 57559/2024

- che la presente assemblea, come espressamente risulta dall'avviso di convocazione, si terrà in modalità telematica ex art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, cd. "Legge Capitali" ("Decreto"), onde nel luogo fissato per la tenuta dell'assemblea sono presenti solo esso Presidente e io Notaio con funzioni di Segretario;
 - che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto, pertanto i soci possono intervenire e votare in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato");
 - che è stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
 - che esso Presidente, tramite la strumentazione predisposta, è in grado di identificare i partecipanti e di interloquire compiutamente con essi.
- Ciò premesso, il Presidente constata la presenza, sempre in audio e video conferenza:
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, Silvio Broggi, Sergio Vitelli e Riffeser Monti Bruno, pertanto l'intero consiglio;
 - per il Collegio Sindacale Mario Alberto Beltramelli, Massimo Gambini e Anna Maria Bortolotti, pertanto dell'intero Collegio;
 - che è presente, sempre collegato video conferenza, il Rappresentante Designato di cui sopra in persona dell'Avv. Marcello Casazza che dichiara di essere portatore delle deleghe di n. 3 (tre) soci, elenco che esso trasmette per posta elettronica affinché possa essere allegato al presente verbale, onde, previa sottoscrizione del costituito e mia, lo allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa del comparente. I soci rappresentati sono portatori complessivamente di n. 27.350.684 (ventisette milioni trecentocinquantamila seicentoottantaquattro) azioni pari al 89,70% (ottantanove virgola settanta per cento) del capitale su un capitale sociale sottoscritto di Euro 18.403.064 (diciottomilioniquattrocentotremilasessantaquattro) diviso in 30.490.881 (trentamilioniquattrocentonovantamilaottocentoottantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dema-

terializzate accentrate presso Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge e verificato, altresì, che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, nonché che i titolari del voto rappresentati in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi delle citate norme.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della Borsa Italiana spa e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente attesta, altresì, che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno.

Precisa, inoltre, che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e dichiara che, essendo state conferite tutte le deleghe al Rappresentante Designato, non vi è luogo per la verifica della rispondenza delle stesse al deposito dell'art. 2372 c.c..

DISCUSSIONE

Aperto la discussione sull'**unico punto all'ordine del giorno** della presente parte straordinaria, il Presidente fa presente che è stata messa a disposizione dei Soci sul sito internet della Società una relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie e la versione dello Statuto che recepisce le novità normative introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti EGM nonché alcune modifiche per renderlo più attuale rispetto la precedente versione di marzo 2010 quando la società venne quotata all'Alternative Investment Market (AIM).

Il Presidente informa che la relazione è stata debitamente messa a disposizione del pubblico in conformità alla normativa vigente, e che allego al presente atto sotto la lettera "B", omessane lettura per dispensa del comparente.

Il Presidente illustra, quindi, all'assemblea il testo degli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19 e 23, il tutto come risultante dal nuovo statuto sociale come infra allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

Su richiesta del Presidente, il Rappresentante Designato di-

chiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto per gli azionisti rappresentati ai sensi di Legge e di Statuto e dichiara, altresì, di aver ricevuto istruzioni di voto per il suddetto punto all'Ordine del Giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.

Non essendo pervenuta alcuna proposta, intervento e/o domanda da parte degli aventi diritto, il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta, come precedentemente formulata, sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di voto:

- favorevoli n. 27.350.684 (ventisette milioni trecentocinquantamila seicentottantaquattro) azioni pari al 89,70% (ottantanove virgola settanta per cento) del capitale sociale rappresentato;
- non sono stati espressi voti contrari;
- non vi sono astenuti.

L'assemblea, a voto unanime reso in forma palese, come il Presidente proclama,

delibera

1) di modificare gli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19 e 23 dello Statuto Sociale, nel testo del nuovo statuto sociale come infra allegato;

2) di approvare il conseguente nuovo testo integrale dello statuto sociale, composto di 28 (ventotto) articoli.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che unisco a questo atto sotto la lettera "C", omessane lettura per dispensa del comparente, previa sottoscrizione dello stesso e mia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, su proposta del Presidente, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 10,25.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 10,25.

Consta di 3 (tre) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 8 (otto) pagine e 7 (sette) righe della nona.

f.to NICOLA NATALI

f.to ROSANNA DI GESU - NOTAIO -

Allegato "A" al m. 4284/3071 di Rep. nat.

Voti totali

Assemblea: POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. 23/05/2024

ISIN: IT0004587470
 Capitale sociale: 30.490.881
 Capitale rappresentato: 27.350.684 **1**
 Percentuale rappresentata: 89,7012% **3**
 Totale deleganti: 3
 Totale comunicazioni: 4

LEGENDA TIPO DI VOTI

F FAVOREVOLI
 A ASTENUTI
 C CONTRARI
 N NON VOTANTI
 U USCITA

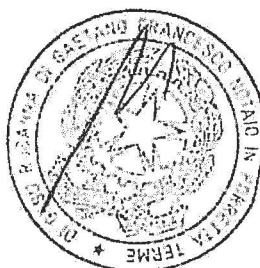
VOTAZIONE	O.1 BIL.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	27.350.684	89,70%	100,00%
	27.350.684	89,70%	100,00%

VOTAZIONE	O.2 CDA COMP.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	27.350.684	89,70%	100,00%
	27.350.684	89,70%	100,00%

VOTAZIONE	O.3 NOM. 1 CONS.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	27.350.684	89,70%	100,00%
	27.350.684	89,70%	100,00%

VOTAZIONE	E.1 MOD. STAT.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	27.350.684	89,70%	100,00%
	27.350.684	89,70%	100,00%

Mauro Moleb



Allegato "B" al n. 4284/3071 di rep. not.

Poligrafici Printing S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 27 maggio 2024 (in prima convocazione) e per il 29 maggio 2024 (in seconda convocazione)

Poligrafici Printing S.p.A.

Via Enrico Mattei, 106 – 40138 Bologna

Capitale sociale Euro 18.403.064,00 i.v. – Numero REA BO-467980

Partita IVA 02792021202

Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 02792021202

Sito istituzionale www.poligraficiprinting.it



[Signature]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte di modifica dello statuto di Poligrafici Printing S.p.A. (rispettivamente, lo **"Statuto"** e la **"Società"**) che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti prevista per il 27 maggio 2024 (in prima convocazione) e per il 29 maggio 2024 (in seconda convocazione).

1. Modifiche statutarie

Introduzione

In relazione all'unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per dare approvazione alle modifiche dei seguenti articoli e previsioni dello Statuto:

- A) modifiche volte a recepire la ridenominazione di "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan", in conseguenza della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" come da avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 31776 del 27 settembre 2021. Vi proponiamo, pertanto, una mera modifica formale dello Statuto sostituendo la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con "Euronext Growth Milan" o "EGM" nonché la denominazione di "Nominated Adviser" con "Euronext Growth Advisor";
- B) Art. 7, in relazione alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti, al fine di adeguare il testo dello Statuto a quanto attualmente previsto dall'art. 17 e dalle definizioni di "Azionista Significativo", "Cambiamento Sostanziale" e "disciplina sulla trasparenza" di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (di seguito, anche **"Regolamento EGM"**);
- C) Art. 9, al fine di poter svolgere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione;
- D) Art. 11, al fine di esplicitare, in conformità a quanto previsto nella Scheda Sei del Regolamento EGM, che rientra tra le ipotesi che richiedono la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, la richiesta di revoca dalla negoziazione su EGM;
- E) Artt. 13 e 15, per introdurre la facoltà della Società di tenere le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**). Come noto, la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (in vigore dal 27 marzo 2024), ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF, il quale riconosce la predetta facoltà anche per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (quale Euronext Growth Milan). Il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare gli articoli 13 e 15 dello Statuto al fine di agevolare un efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, consentendo anche una più ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso alla figura del rappresentante designato;
- F) Art. 16, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento EGM, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale

l'amministratore indipendente doveva essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor";

- G) Artt. 18 e 19, per introdurre la facoltà della Società di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione, apportando ulteriori modifiche di allineamento;
- H) Art. 23, per introdurre la facoltà della Società di tenere le riunioni del Collegio Sindacale esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, apportando ulteriori modifiche di allineamento.

Con riferimento alle modifiche di cui alle precedenti lettere B, C, D, E, F e G, si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo di Statuto attualmente vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

Articolo 7

Testo vigente	Testo proposto
Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti	Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti
A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120, TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75%	A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120, TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM). Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20%

(settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.	(venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento EGM, è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito internet della Società.
---	--

Articolo 9

Testo vigente	Testo proposto
Assemblea	Assemblea
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.	(invariato)
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che viene fissato al 31 dicembre di ogni anno ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa	(invariato)

vigente. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul quotidiano "Il Quotidiano Nazionale – Il Resto del Carlino – La Nazione – Il Giorno", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica e l'elenco delle materie da trattare, e potrà prevedere il giorno per la seconda e la terza convocazione. Anche in mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, e può avere luogo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, fuori anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. (invariato) Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati gli estremi per il collegamento per via telematica e l'elenco delle materie da trattare, e potrà prevedere il giorno per la seconda e la terza convocazione. (invariato) (invariato)
---	---

Articolo 11

Testo vigente	Testo proposto
Assemblea Ordinaria L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di Legge e del presente statuto. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;	Assemblea Ordinaria (invariato) Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia EGM e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia EGM;



b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.	b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia EGM; e c) richiesta di revoca dalla negoziazione su EGM delle azioni ordinarie della Società, fermo restando quanto previsto al successivo comma. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia ammessi alle negoziazioni su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
--	---

Articolo 13

Testo vigente	Testo proposto
Rappresentanza del Socio in Assemblea Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	Rappresentanza del Socio in Assemblea (invariato) La Società può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

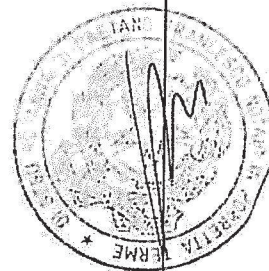
Articolo 15

Testo vigente	Testo proposto
Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori	Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.	(invariato) E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolgano, ove consentito dalla legge applicabile, anche esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.
---	---

Articolo 16

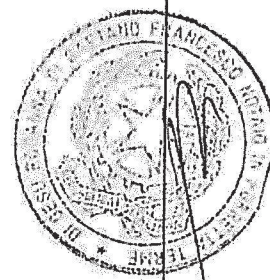
Testo vigente	Testo proposto
Amministrazione della Società La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF, nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o	Amministrazione della Società (invariato) (invariato) (invariato)



A

di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare, devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli	Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. (invariato) (invariato) (invariato) Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. (invariato) (invariato)
--	---

azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	(invariato)
All'elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.	(invariato)
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.	(invariato)
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.	(invariato)
Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.	(invariato)
Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede come segue:	(invariato)
1. se vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei sostituti ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. L'Assemblea provvede successivamente alla nomina del/i sostituto/i mediante delibera adottata con le maggioranze di legge senza il ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste. Nel caso in cui l'amministratore/i debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea, la stessa provvede alla nomina mediante delibera adottata con le medesime maggioranze di cui sopra, senza ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste.	
2. Se viene a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa	



legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura (5% cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea. In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, del consigliere ai sensi del precedente punto n. 2, l'Assemblea provvede alla nomina di un consigliere con le maggioranze di legge. Se viene meno la maggioranza degli amministratori si considera decaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio. Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.	(invariato) (invariato) Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. (invariato)
--	---

Articolo 18

Testo vigente	Testo proposto
Convocazione del Consiglio di Amministrazione	Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede della società, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da ciascun Amministratore Delegato oppure, ove	Fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 19, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede della società, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da

nominati, da almeno due consiglieri privi di deleghe. Il Consiglio viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera da spedire per raccomandata ovvero telefax o telegramma o posta elettronica (in quest'ultimo caso purché con avviso di risposta), nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo di convocazione. Detta lettera dovrà essere inviata, al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza è consentita la convocazione mediante telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza, purché in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci; in tali ultimi casi è necessario che il mezzo di comunicazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi in forma scritta, detto ricevimento. Sono da reputarsi valide le adunanze del Consiglio, benché non convocate, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Sindaci effettivi in carica.	ciascun Amministratore Delegato oppure, ove nominati, da almeno due consiglieri privi di deleghe. Il Consiglio viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera da spedire per raccomandata ovvero telefax o telegramma o posta elettronica (in quest'ultimo caso purché con avviso di risposta), nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo di convocazione, nonché gli estremi per il collegamento tramite teleconferenza e/o videoconferenza. (invariato)
---	--

Articolo 19

Testo vigente	Testo proposto
Riunioni del Consiglio di Amministrazione Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il	Riunioni del Consiglio di Amministrazione (invariato) (invariato) (invariato) Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto

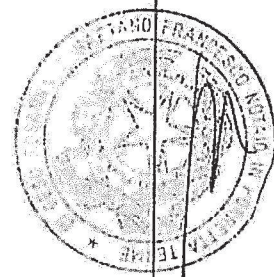


Segretario della riunione.	nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.
----------------------------	---

Articolo 23

Testo vigente	Testo proposto
Collegio Sindacale	Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi scelti in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, e in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto. Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello	(invariato) (invariato) Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche esclusivamente per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. (invariato) (invariato)

fissato per l'Assemblea in prima convocazione.	(invariato)
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.	(invariato)
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.	(invariato)
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.	(invariato)
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	(invariato)
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.	(invariato)
Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.	(invariato)
Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	(invariato)
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.	(invariato)
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.	(invariato)
Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il	(invariato)



procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.	(invariato)
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.	(invariato)
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.	(invariato)
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.	(invariato)
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.	(invariato)
In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.	(invariato)
Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.	(invariato)
L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.	

2. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche sopra elencate, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

3. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria di Poligrafici Printing S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare le modifiche statutarie agli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19 e 23 secondo

quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e/o soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese."*

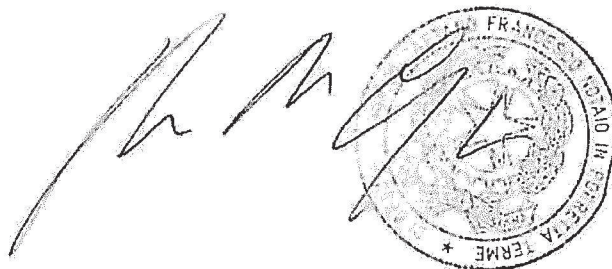
Bologna, 29 aprile 2024

Poligrafici Printing S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Nicola Natali

Nicola Natali



Allegato "C" al n. 4284/3071 di rep. not.

STATUTO

della **"POLIGRAFICI PRINTING S.p.A."**

Denominazione

ART. 1

È costituita una Società per Azioni denominata "POLIGRAFICI PRINTING S.p.A."

Sede Sociale e Domicilio dei Soci

ART. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare o trasferire altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie, filiali, sedi secondarie e rappresentanze e di sopprimerle.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo; è onere dei soci comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio.

Oggetto Sociale

ART. 3

La società ha per oggetto ogni attività e operazione anche finanziaria, in campo grafico e tipografico e più in generale l'esercizio di tutte le attività industriali, commerciali o gestionali, direttamente o indirettamente attinenti all'attività grafica e tipografica in proprio o per conto terzi.

La società può partecipare in altre società o imprese, ma non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

La società può inoltre, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, compiere attività di studio e di ricerca, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto e dell'attività sociale, con esclusione di quelle operazioni relative alla raccolta del risparmio, ed assumere mutui e finanziamenti, anche ipotecari.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da Società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 385/93 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1993 e loro successive modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno

interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

Durata della Società - Recesso

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere aventi ad oggetto proroghe della durata della società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non compete il diritto di recesso.

Capitale Sociale ed azioni

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 18.403.064 (diciottomilioniquattrocentotremilasessantaquattro) diviso in numero 30.490.881 (trentamilioniquattrocentonovantamilaottocentoottantauno) azioni prive del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e, in particolare, sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da

Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento è qui di seguito definito quale "Regolamento EGM").

Nel caso in cui la Società sia equiparata a un emittente con azioni quotate in mercati regolamentati, troveranno altresì applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o

amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 c.c.. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

La società può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.

Identificazione degli azionisti

ART. 6

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su

istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

ART. 7

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento EGM, è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società,

entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito internet della Società.

OPA Endosocietaria

ART. 8

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM, con esclusione di quanto disposto dagli artt. 108 e 111 TUF.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento EGM stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1 TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 8 dello statuto.

Assemblea

ART. 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che viene fissato al 31 dicembre di

ogni anno ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, e può avere luogo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul quotidiano "Il Quotidiano Nazionale - Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché gli estremi per il collegamento per via telematica e l'elenco delle materie da trattare, e potrà prevedere il giorno per la seconda e la terza convocazione.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Costituzione assemblea

ART. 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed allo statuto sociale obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti o astenutisi dalla votazione.

Assemblea Ordinaria

ART. 11

L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di Legge e del presente statuto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento EGM;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento EGM; e
- c) richiesta di revoca dalla negoziazione su EGM delle azioni

ordinarie della Società, fermo restando quanto previsto al successivo comma.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Legittimazione - Integrazione ordine del giorno

ART. 12

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e siano legittimati ai sensi di legge. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Rappresentanza del Socio in Assemblea

ART. 13

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La Società può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Presidente e Segretario

ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori

ART. 15

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga, ove consentito dalla legge applicabile, anche esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.

Amministrazione della Società

ART. 16

La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF, nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare, devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni

con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede come segue:

1. se vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei sostituti ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. L'Assemblea provvede successivamente alla nomina del/i sostituto/i mediante delibera adottata con le maggioranze di legge senza il ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste. Nel caso in cui l'amministratore/i debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea, la stessa provvede alla nomina mediante delibera adottata con le medesime maggioranze di cui sopra, senza ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste.

2. Se viene a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla

sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura (5% cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea.

In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, del consigliere ai sensi del precedente punto n. 2, l'Assemblea provvede alla nomina di un consigliere con le maggioranze di legge.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si considera decaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART.17

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha eletto, eleggerà tra i propri membri il Presidente e potrà altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio eleggerà un segretario anche all'infuori dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni, congiuntamente o disgiuntamente, a norma dell'art. 2381 c.c. a uno o più dei suoi componenti o a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

ART. 18

Fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 19, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede della società, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da ciascun Amministratore Delegato oppure, ove nominati, da almeno due consiglieri privi di deleghe.

Il Consiglio viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera da spedire per raccomandata ovvero telefax o telegramma o posta elettronica (in quest'ultimo caso purché con avviso di risposta), nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo di convocazione, nonché gli estremi per il collegamento tramite teleconferenza e/o videoconferenza.

Detta lettera dovrà essere inviata, al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Nei casi di urgenza è consentita la convocazione mediante telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza, purché in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i

componenti il Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci; in tali ultimi casi è necessario che il mezzo di comunicazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi in forma scritta, detto ricevimento.

Sono da reputarsi valide le adunanze del Consiglio, benché non convocate, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Sindaci effettivi in carica.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

ART. 19

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati, e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

ART. 20

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo o il presente statuto riservano all'Assemblea.

Rappresentanza

ART. 21

La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al Vice Presidente e, nei limiti delle deleghe conferite, a ciascun amministratore delegato in via disgiunta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito delle rispettive deleghe loro conferite, potranno nominare direttori, procuratori e mandatari speciali in genere per determinati atti o categorie di atti, delegando loro gli opportuni poteri nonché concedere a funzionari e dipendenti, per determinate attribuzioni la

procura per l'uso della firma sociale.

Remunerazione degli Amministratori

ART. 22

L'assemblea può fissare un compenso annuale in misura fissa ai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà le norme per la ripartizione del compenso fra i suoi membri.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Collegio Sindacale

ART. 23

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi scelti in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, e in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente

attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche esclusivamente per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei

singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero

di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco

sostituito fino alla successiva Assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Controllo Contabile

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge ed iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 D. Lgs. 58/1998, di nomina assembleare, che deve determinare anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Esercizio sociale - Bilancio e utili

ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute salvo ogni diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del codice civile.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore della società.

Scioglimento e Liquidazione**ART. 26**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, la remunerazione e stabilendo i criteri di svolgimento della liquidazione, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

Foro Competente**ART. 27**

Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.

Disposizioni Generali**ART. 28**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

f.to NICOLA NATALI

f.to ROSANNA DI GESU - NOTAIO -